CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011437 - 03/08/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 31 LUG. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brescia
Via Marsala, n. 17
25122 Brescia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 183/2015 – Indicazione data fine provvedimento disciplinare

Con riferimento al quesito del 22.07.2015 (prot. Cndcec n. 10954 del 23.07.2015), con il quale si domanda quali siano le date da indicare in merito ai provvedimenti di sospensione per morosità e di sospensione cautelare quando questi ultimi non recano la durata del provvedimento ai fini del caricamento dei dati per l'esportazione dell'Albo sul sito del Cndcec, si osserva quanto segue.

La sospensione per morosità è disciplinata dall'art. 54 del D. Lgs. n. 139/05 e dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, il quale, al 3° comma, prevede che "*Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*". Pertanto, alla luce di quanto sopra, il provvedimento disciplinare con cui viene comminata la sospensione per morosità deve necessariamente riportare l'esatta indicazione della sua durata dall'inizio alla fine, che deve essere almeno di un anno atteso che, dopo tale periodo, occorre procedere come prescritto ai sensi dell'art. 7 del suddetto Regolamento.

La sospensione cautelare può essere disposta in relazione alla gravità del fatto, dal Consiglio (o dal Collegio) di Disciplina ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, per un periodo non superiore a cinque anni; deve essere invece in ogni caso disposta dall'organo disciplinare nel caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva ai sensi del 2° comma del sopra citato articolo e può, in tale fattispecie, coincidere con la durata del provvedimento giudiziale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349